CONTRATTO DI ACCOLLO DEL DEBITO

art. 1273 del codice civile

Debitore originario (accollato): cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Accollante: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Creditore: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Art. 1 · Debito

Il Debitore è debitore del Creditore per il titolo e l'importo sotto indicati.

Titolo del debito (contratto, fattura, finanziamento n. ..., data)

Importo residuo (euro, in cifre e in lettere)

Scadenze / piano di rate

Garanzie esistenti (fideiussioni, ipoteche, pegni)

Art. 2 · Accollo

L'Accollante si accolla il debito sopra indicato e si obbliga a pagarlo al Creditore alle scadenze e con le modalità previste, ai sensi dell'art. 1273 c.c.

Misura: ☐ intero debito ☐ parte del debito pari a euro ..... Titolo: ☐ gratuito ☐ a fronte del corrispettivo / della causa indicata sotto (es. scomputo dal prezzo di vendita)

Corrispettivo o causa dell'accollo

Art. 3 · Liberazione del Debitore

☐ Le parti pongono come condizione espressa la liberazione del Debitore originario: l'accollo ha effetto verso il Creditore solo se questi aderisce liberandolo. ☐ L'accollo è cumulativo: il Debitore originario resta obbligato in solido con l'Accollante (art. 1273, comma 3, c.c.).

Art. 4 · Rapporti interni

Se il Debitore paga in tutto o in parte il debito accollato, l'Accollante lo rimborsa entro 15 giorni dalla richiesta. L'Accollante può opporre al Creditore le eccezioni fondate sul presente contratto (art. 1273, comma 4, c.c.).

Luogo e data

Firma

Firma

Adesione del Creditore

Il Creditore dichiara di aderire all'accollo sopra descritto, che diventa irrevocabile, e dichiara espressamente di liberare il Debitore originario non libera il Debitore originario, che resta obbligato in solido con l'Accollante.

Luogo e data	Il Creditore (firma)

Tre copie firmate, una per ciascuna parte. Le garanzie prestate da terzi per il debito originario si estinguono con la liberazione del debitore, se i garanti non consentono espressamente a mantenerle (art. 1275 c.c.). Debiti tributari: art. 8, comma 2, L. 212/2000; vietata la compensazione (art. 1 D.L. 124/2019).